



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **195** del 26/10/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 3974/15.



Relazione allo Schema di Disegno di Legge intitolato "Modifiche all'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003".

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126 ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art.73 che:

1. *"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o , comunque, dipendenti dalla Regione, purchè il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,*
 - e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
2. *Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
4. *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."*



Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con Legge, ai sensi del comma 1, lett.a), art. cit. la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 3974/15 .

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

1. La Cooperativa Edilizia a r.l. Edil Levante di Casarano (LE) ha stipulato in data 25/10/1988 e 04/04/1991 due contratti di mutuo ipotecario con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, della durata di 15 anni, di valore nominale pari rispettivamente a lire 3.960.000.000 e lire 360.000.000, con contribuzione regionale sugli interessi ai sensi della Legge Regionale n. 17/84 ed ai fini della realizzazione rispettivamente di n.66 e n.5 alloggi di edilizia economica e popolare: gli importi indicati sono stati regolarmente erogati dall'Istituto bancario mutuante e restituiti in n. 30 rate semestrali di ammortamento dai soci della cooperativa Edil Levante.
2. N.56 soci della cooperativa, soggetti attori unitamente ai rispettivi coniugi in regime di comunione legale, hanno tuttavia lamentato, con riferimento alle rate con scadenza anteriore all'01/07/1993, l'applicazione da parte dell'Istituto bancario mutuante di un tasso di interesse agevolato maggiore, non aderente alla normativa legale e contrattuale, con corresponsione quindi di una quota di interessi in realtà dovuta dalla Regione Puglia la quale ha di conseguenza versato all'Istituto mutuante un contributo inferiore a quello previsto. Tale circostanza è stata confermata nel corso del 2006 dall' Istituto Bancario mutuante, che ha riconosciuto l'addebito ai soci di un tasso di interesse agevolato del 6,60% e del 7,50% anziché del 4,60% e del 4,50%.
3. In data 17/07/2008 i soci attori, di cui all'allegato elenco, hanno citato la Regione Puglia innanzi al Tribunale di Bari chiedendo la restituzione per ciascuno di € 1.335,73 o di € 1.340,19, a seconda del contratto, oltre agli interessi legali ed alle spese di lite.
4. La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha contestato ogni pretesa rilevando che l'applicazione del tasso individuale del 4,50% e del 4,60% doveva decorrere alla prova del frazionamento del mutuo in quote individuali, e che sino a quel momento permaneva il tasso agevolato del 6,60% e del 7,50% pari al tasso di preammortamento.



5. Con sentenza n. 3974/2015 del Tribunale di Bari, il Giudice della seconda sezione civile ha ritenuto la domanda degli attori fondata ed ha condannato la Regione Puglia al pagamento in favore di ciascuno della somma di € 1.335,73 o di € 1.340,19 a seconda del contratto di riferimento, oltre gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e le spese di lite.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede come segue:

- variazione in diminuzione dell'importo di € 74.823,18 del Capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" (Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Capitolo 1110090, Piano dei Conti: U. 1. 10. 01. 01 - C.R.A. 26.04) , contestuale variazione in aumento di pari importo del Capitolo 491041 (Missione 8, Programma 2, Titolo 1 , Piano dei Conti: U.1. 04. 02. 05 - C.R.A. 29.04) e utilizzo della stessa somma quale sorte capitale;
- per € 10.086, 26 si provvede con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo 1315, Piano dei conti : U. 1. 10. 05. 04 - C.R.A. 26.04 (Oneri per ritardati pagamenti quota interessi);
- per € 8.949,16 con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo 1317 Piano dei conti: U. 1. 10. 05. 04 - C.R.A. 26.04 (Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali) .

L'Assessore

Arch. Anna Maria CURCURUTO



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 3974/15

ART. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a)
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118)

“ Il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Bari n. 3974/15 , dell'importo complessivo di € 93.858,60, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126 “

ART.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di € 93.858,60 si provvede come segue:

- per € 74.823,18 con imputazione alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1 Capitolo 491041, previa variazione in diminuzione dell'importo di € 74.823,18 del Capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” (Missione 20, Programma 1, Titolo 1 Capitolo 1110090, Piano dei Conti: U. 1. 10. 01. 01 - C.R.A. 26.04), contestuale variazione in aumento di pari importo del Capitolo 491041 (Piano dei Conti: U.1. 04. 02. 05 - C.R.A. 29.04).
- per € 10.086, 26 si provvede con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo 1315, Piano dei conti : U. 1. 10. 05. 04 - C.R.A. 26.04 (Oneri per ritardati pagamenti quota interessi);
- per € 8.949,16 con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo 1317 Piano dei conti: U. 1. 10. 05. 04 – C.R.A. 26.04 (Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali) .

